



COMUNE DI OSINI

REGOLAMENTO
DELLA
COMPAGNIA BARRACELLARE

SOMMARIO

Art 1. Costituzione della Compagnia Barracellare

Art 2. Funzioni della Compagnia barracellare

Art 3. Composizione della Compagnia Barracellare e requisiti per la nomina

Art 4. Durata della Compagnia Barracellare

Art 5. Costituzione della Compagnia ed immissione in servizio

Art 6. Requisiti ed attribuzioni del Comandante della Compagnia Barracellare

Art 7. Doveri dei Barracelli e svolgimento del servizio

Art 8. Nomina e funzioni del segretario

Art 9. Documenti e registri della Compagnia barracellare

Art 10. Gestione amministrativa e Rendiconto contabile

Art 11. Ripartizione degli utili

Art 12. Infrazioni e sanzioni disciplinari

Art 13. Dimissioni dei Barracelli

Art 14. Controversie

Art 15. ART. 15 - Servizio di notifica

Art 16. Denuncia e assicurazione dei beni – Accertamento d'ufficio

Art 17. Rettifica di denuncia

Art 18. Fondo di garanzia

Art 19. Bestiame tenturato

Art 20. Spese di custodia e mantenimento

Art 21. Segnalazione danni

Art 22. Obblighi dei conducenti il bestiame

Art 23. Infrazioni e sanzioni amministrative

Art 24. Tariffe e premi

Art 25. Pagamento delle indennità agli assicurati

Art 26. Periti

Art 27. Arbitri

Art 28. Requisiti per la nomina degli arbitri

Art 29. Indennità spettante agli arbitri

Art 30. Sospensione cautelare

Art 31. Scioglimento della Compagnia Barracellare

Art 32. Entrata in vigore del regolamento

Art 33. Disposizioni finali

Art 1. Costituzione della Compagnia Barracellare

Viene costituita nel Comune di Osini la Compagnia Barracellare.

La compagnia è organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento per le Compagnie Barracellari in Sardegna approvato con R.D. 1898 n°403, nella Legge Regionale 15 luglio 1988 n°25 e nel Decreto Assess. Region. EE.LL., Finanze ed Urbanistica n°1534 del 17 ottobre 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'organizzazione ed al funzionamento delle Compagnie Barracellari ed è sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

La costituzione della Compagnia ed il reclutamento dei componenti avviene nel rispetto del principio di volontariato.

La Compagnia non persegue alcuno scopo di lucro.

Le assemblee si svolgono in idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art 2. Funzioni della Compagnia barracellare

La Compagnia Barracellare svolge le seguenti funzioni:

- 1) salvaguardare la proprietà affidata in custodia dai proprietari assicurati. Il corrispettivo viene determinato secondo le modalità previste dalla L.R. 25/1988 e dal presente regolamento;
- 2) collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di protezione civile e di prevenzione e repressione dell'abigeato;
- 3) prevenire e reprimere le infrazioni nelle materie previste dal D.Lvo 3 aprile 2006 n°152, "Norme in materia ambientale" e dalle relative norme attuative;
- 4) collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
 - a) salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, silvopastorale e delle aree coltivate in genere;
 - b) salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - c) tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora e patrimonio naturale in genere;
 - d) caccia e pesca;
 - e) prevenzione e repressione degli incendi;
- 5) salvaguardare il patrimonio ed i beni del comune siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.
- 6) collaborare con le forze di polizia locale per la tutela degli animali ed il controllo del randagismo, in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano la materia.

La Compagnia Barracellare è tenuta a far rispettare le ordinanze e regolamenti comunali di competenza nelle materie sopraccitate.

I barracelli devono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le Forze di Polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle autorità competenti, e con la Polizia Locale ai sensi della L.R. 22 agosto 2007, n°9.

Nell'espletamento di funzioni e compiti deve privilegiare, per quanto sia possibile, l'attività di prevenzione.

La Compagnia può stipulare convenzioni con privati per l'affidamento in custodia di beni. Per le modalità e le procedure si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per le funzioni di cui ai precedenti commi.

La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni entro il territorio del Comune di Osini; operazioni esterne ai confini comunali possono essere svolte esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di Osini, per attività di protezione civile o su specifica disposizione del sindaco.

Art 3. Composizione della Compagnia Barracellare e requisiti per la nomina

La Compagnia Barracellare è costituita da: a) il Comandante con grado di Capitano; b) Ufficiali con grado di tenente; c) in caso di componenti in numero complessivo superiore a 20, Graduati con grado di caporale; d) Barracelli.

Il numero complessivo dei componenti è determinato dalla Giunta Comunale in un minimo di 10 unità sino ad un massimo di 18. Il numero degli ufficiali – compreso il Capitano-, è pari a non più di 1 ogni 10 unità; quello dei graduati, è pari a non più di 1 ogni 10 unità. Nel computo delle unità complessive non si tiene conto del Segretario.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 11, 15 e 16 della L.R. 15 luglio 1988, n°25, per poter essere ammessi a far parte della compagnia barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- e) assolvimento della scuola dell'obbligo.
- f) idoneità fisica;
- g) potersi validamente obbligare.

La carica di componente delle compagnie barracellari è incompatibile con quella di componente del consiglio comunale del Comune di Osini.

I criteri di preferenza alla nomina di barracello sono, nell'ordine, i seguenti:

- a) aver fatto parte di precedenti compagnie;
- b) conoscenza del territorio;
- c) titolo di studio;
- d) Competenze;
- e) Buona condotta.

Il Capitano, gli Ufficiali ed i Graduati devono essere altresì in possesso di Diploma di Scuola Media inferiore e di patente di guida di categoria almeno B.

Art 4. Durata della Compagnia Barracellare

La Compagnia dura in carica tre anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.

Art 5. Costituzione della Compagnia ed immissione in servizio

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 15 luglio 1988, n°25, le modalità di costituzione della Compagnia sono le seguenti.

1. In fase di prima costituzione della compagnia barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.

2. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il sindaco provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte a lui, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la giunta comunale predisponde, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all'approvazione del consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente articolo 3, ne delibera la costituzione.

5. Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione della giunta comunale di cui al precedente articolo 3, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal sindaco con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.

6. Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente articolo 4, il consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto. Il Sindaco deve informare la popolazione dell'avvenuta costituzione della Compagnia tramite l'Albo Pretorio, il sito istituzionale del Comune e manifesti.

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia è subordinata all'attribuzione da parte del Prefetto, della qualifica di agente di P.S. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza viene indicato, ai sensi dell'art.12, comma II, D.P.R.19 giugno 1979, n°348, il tipo di armi che i componenti della Compagnia Barracellare sono autorizzati ad utilizzare nell'espletamento dei servizi a loro assegnati. Il porto e l'utilizzo delle armi avviene nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dalle norme dello Stato.

Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente della Compagnia Barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità

previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede alla emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Ogni componente la Compagnia riceve una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale.

I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicate per la costituzione dalla L.R. 25/1988 e dal presente Regolamento e durano in carica fino al completamento del triennio.

Art 6. Requisiti ed attribuzioni del Comandante della Compagnia Barracellare

Oltre a quelli previsti al precedente articolo 3, per essere nominato capitano della compagnia Barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il 25° anno di età;
- b) aver fatto parte di una compagnia Barracellare per almeno cinque anni;
- c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia Barracellare è chiamata ad operare.

2. Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottoufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, delle Guardie di finanza o nell'Arma dei carabinieri.

3. Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel Comune non operi una compagnia Barracellare da oltre dieci anni.

Al Comando della Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile direttamente verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio Barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando comunicazione di tutto al segretario della Compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

La Compagnia esegue la sorveglianza con appositi giri di ispezione, di giorno e di notte, dividendosi normalmente in pattuglie. Il Capitano forma i giri di ispezione, li coordina e può anche staccare in caso di bisogno, a tutte le ore, quel numero di barracelli che gli occorrono per qualunque operazione o servizio straordinario. Il Capitano deve vigilare l'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante un turno stabile e continuativo di ispezione; deve inoltre alternare i barracelli nelle varie zone di sorveglianza.

Costituisce titolo preferenziale nella nomina del Capitano aver fatto parte di una Compagnia per almeno cinque anni o aver prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di ufficiale, sottoufficiale nei corpi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri o della Polizia Municipale.

Il Capitano provvederà a tenere incontri periodici con le forze di polizia presenti nel territorio, finalizzati ad una maggiore cooperazione e coordinamento del servizio.

Provvederà, inoltre, alla costante istruzione del personale avvalendosi della collaborazione delle forze di polizia presenti nel territorio.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca il Capitano è sostituito dall'Ufficiale più anziano.

Art 7. Doveri dei Barracelli e svolgimento del servizio

I Barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, può concedere la dispensa dal servizio.

I Barracelli in nessun caso possono assumere aiutanti, né farsi sostituire anche momentaneamente.

I Barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'art. 13, comma 6, L.R. 25/1988.

In servizio essi devono sempre mantenere il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici, nonché tenere sempre in ordine e decoro la divisa. Nello svolgimento delle funzioni i barracelli in materia di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio devono attenersi a quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale e dalla normativa vigente in fatto di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili.

Art 8. Nomina e funzioni del segretario

Per l'espletamento delle funzioni tecnico - amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario.

Ai sensi di quanto dispone l'art.16 della L.R. 25/1988, la procedura di nomina e le funzioni del segretario della compagnia sono le seguenti:

Il segretario viene nominato dalla giunta comunale su conforme deliberazione della compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti della compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne.

Al segretario, che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla compagnia.

La misura del compenso spettante al segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla compagnia.

Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa ricostituibile per le spese minute e per l'ordinaria amministrazione.

Il fondo cassa viene gestito con le seguenti modalità:

- 1) Verrà emesso un mandato di anticipazione a favore del Segretario della Compagnia;
- 2) Detta somma dovrà essere sempre custodita dallo stesso Segretario;
- 3) I pagamenti diretti verranno effettuati mediante appositi buoni vistati dal Capitano della Compagnia e dal Segretario.
- 4) Di detti pagamenti dovrà essere presentato rendiconto al Capitano della Compagnia e di volta in volta il fondo cassa dovrà essere reintegrato.
- 5) Di tutti i valori gestiti tramite fondo cassa il Segretario dovrà tenere apposito registro di entrata e uscita.

Il Segretario deve tenere in perfetto ordine tutti i registri prescritti in conformità dell'art.23 del R.D. 14 luglio 1898, n°403, ed eseguire tutti gli atti amministrativi necessari allo svolgimento della gestione.

Il Segretario deve presentare al Sindaco ad ogni sua richiesta i registri barracellari e depositarli nell'archivio comunale dopo ultimata la gestione. Il rifiuto di presentarli comporta l'applicazione delle vigenti norme penali, il loro mancato deposito a gestione conclusa determina l'applicazione di una penale.

Il Segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio che viene fissato dal capitano in relazione alle esigenze stagionali.

Il Segretario è autorizzato a riscuotere tutte le somme dovute alla Compagnia da chiunque e a qualsiasi titolo, mediante annotazione negli appositi registri e deve rilasciarne ricevuta.

E' tenuto inoltre a rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta scritta, ai soggetti interessati, copia degli atti contenuti nei registri mediante la percezione di un rimborso, per ogni pagina - solo previa acquisizione dell'autorizzazione alla divulgazione dei dati personali e sensibili ivi contenuti, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. In nessun caso possono essere rilasciati documenti o copie di registri o altro, contenenti dati personali, senza l'espressa autorizzazione sottoscritta dalle persone o dai soggetti interessati.

Il quantum per il fondo cassa, per le eventuali penali e per i diritti di copia dei registri verranno stabiliti ogni anno da una delibera della Giunta Comunale.

Art 9. Documenti e registri della Compagnia barracellare

La Compagnia deve essere provvista dei seguenti documenti, che il Segretario ha cura di tenere in perfetta regola ed ordine:

- 1) Registro del personale nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
 - le pattuglie comandate in servizio
 - le zone da sorvegliarsi
 - le assenze, le mancanze commesse e le punizioni inflitte
- 2) Registro delle Deliberazioni della Compagnia;
- 3) Registro degli assicurati con annotazione dei relativi beni;
- 4) Registro dei danni;
- 5) Registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
- 6) Registro degli imputamenti;
- 7) Registro dei danneggiati e dei danneggianti;
- 8) Registro delle tenture;
- 9) Registro delle notifiche;

- 10) Registro delle udienze barracellari;
- 11) Bilancio di previsione;
- 12) Giornale di cassa;
- 13) Registro delle udienze dell'arbitro;
- 14) Registro delle autorizzazioni al pascolo;
- 15) Registro dei sequestri di bestiame;
- 16) Registro delle violazioni;
- 17) Registro delle sanzioni pecuniarie ai barracelli;
- 18) Conto Consuntivo.

I registri prima dell'utilizzo devono essere numerati in ciascun foglio, bollati e vidimati dal Sindaco, o da suo delegato, che ne redige verbale all'ultimo foglio.

Art 10. Gestione amministrativa e Rendiconto contabile

Ai sensi dell'art. 17 L.R. 15 luglio 1988 n°25, la gestione contabile e amministrativa della Compagnia è regolata dalle seguenti norme:

1. La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.
2. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare.
3. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:
 - a) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
 - b) dai diritti di assicurazione di cui al successivo articolo 24;
 - c) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;
 - d) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
 - e) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.
4. Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte da un istituto di credito scelto dalla compagnia.
5. Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del capitano e del segretario della compagnia.
6. Al 31 dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale. In allegato al rendiconto la Compagnia dovrà presentare una relazione dettagliata descrittiva dell'attività realizzata e degli obiettivi raggiunti.
7. Copia dei rendiconti e della relazione deve essere trasmessa, a cura del Sindaco, all'Assessorato regionale competente.
8. Il sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili. Nell'ambito delle suddette verifiche, ha facoltà di applicare sulle somme risultanti disponibili e mancanti in quanto non depositate, una penale pari al 50% di tali somme.

Il bilancio di previsione deve essere approvato dalla Compagnia entro il 31 dicembre precedente l'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il segretario non può usufruire, neanche momentaneamente, a proprio profitto, delle somme di pertinenza della Compagnia.

Art 11. Ripartizione degli utili

Gli utili della gestione vengono ripartiti fra tutti i componenti la Compagnia in relazione all'opera da ciascuno prestata sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, in relazione alle ore di ronda effettivamente svolte.

La ripartizione viene operata a consuntivo annuale.

Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i componenti la Compagnia, a valere sul fondo di garanzia della Compagnia, prima che siano liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.

Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con obbligo di reintegro, per far fronte alle spese ordinarie e di funzionamento della Compagnia nella misura non eccedente il 30% della dotazione.

Prima di procedere alla ripartizione definitiva degli utili si dovranno, nell'ordine, liquidare: 1) gli emolumenti dovuti al segretario, la cui misura è fissata con provvedimento della Giunta Comunale; 2) le spese per liti, perizie, di amministrazione; 3) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

Al Capitano spetta una indennità di carica pari al 15% degli utili netti della Compagnia

A ciascun Ufficiale spetta una indennità di carica pari al 7% degli utili netti della Compagnia.

Art 12. Infrazioni e sanzioni disciplinari

Ai sensi dell'art. 23 L.R. 15 luglio,1988 n°25 Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la Compagnia sono l e s e g u e n t i :

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
 - b) sanzione pecuniaria;
 - c) la sospensione del servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
 - d) l'esclusione dalla compagnia.
2. L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.
3. La sanzione pecuniaria è inflitta dal capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.
4. La sospensione è proposta con richiesta motivata del capitano e deliberata dalla giunta comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.
5. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per

denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

6. L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

7. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla giunta comunale su proposta motivata dal capitano, dopo aver sentito l'interessato sempreché questi ne abbia fatto richiesta.

8. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

9. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

10. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al consiglio comunale che decide entro i successivi sessanta giorni

Il quantum previsto per le sanzioni pecuniarie viene fissata ogni anno da una delibera della Giunta Comunale. La sanzione dovrà essere versata al Segretario entro le ventiquattro ore dalla sua applicazione. L'importo di queste sanzioni verrà ripartito a fine esercizio fra tutti i barracelli, esclusi quelli colpiti da sanzione pecuniaria.

Art 13. Dimissioni dei Barracelli

Durante l'esercizio barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo, riconosciuto dalla Compagnia e dalla Giunta Comunale.

Il dimissionario in assenza di giustificato motivo perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia, ferma restando la sua responsabilità.

Art 14. Controversie

Le controversie fra i componenti la Compagnia sono risolte dal Capitano; nel caso sia coinvolto quest'ultimo possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

Art 15. ART. 15 - Servizio di notifica

Il servizio di notifica viene disimpegnato dal barracello cui è attribuito l'incarico di messo della Compagnia o da altri soggetti esterni abilitati.

Per le eventuali spese di notifica la Compagnia si rivale sul destinatario della stessa.

Art 16. Denuncia e assicurazione dei beni – Accertamento d'ufficio

Ai sensi dell' art. 4 della L.R. n°25/1988, per la assicurazione e custodia dei beni indicati nell'articolo 35 del R.D.14 luglio 1898, n°403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla Compagnia barracellare che deve garantire la vigilanza e la custodia.

A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, con le modalità da indicarsi nel regolamento barracellare comunale, la proprietà dei predetti beni, provvedendovi, in difetto, d'ufficio, la compagnia.

Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla giunta comunale del Comune di appartenenza della compagnia.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

I beni da assicurare alla Compagnia Barracellare, specificati nella denuncia, sono tutti quelli indicati nell'art. 35 R.D. 14 luglio 1898, n°403 e nell'art. 4, comma 4, L.R. 25/1988. Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi in tali disposizioni, potranno essere affidati in custodia alle compagnie barracellari con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento barracellare comunale.

Il Segretario riceve le denunce e rilascia a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati, delle relative tariffe pagate e della registrazione effettuata.

Inoltre i proprietari potranno facoltativamente affidare in custodia alla Compagnia stabilimenti industriali ed artigianali, case di campagna, civili abitazioni, ubicati in qualsiasi punto del territorio comunale, dietro compenso concordato tra le parti e con regolare verbale redatto dal Segretario della Compagnia, controfirmato dalle parti e dal Capitano.

Le responsabilità della Compagnia per i beni assicurati sono indicate nell'art.19 L.R.25/1988.

La responsabilità della compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La compagnia barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

La denuncia dei furti e dei danni subiti deve essere presentata per iscritto dagli assicurati nella immediatezza del fatto e comunque non oltre tre giorni da tale data. In assenza la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo. Tuttavia è facoltà della stessa indennizzare anche parzialmente i danni denunciati entro 10 giorni dall'evento.

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere preventivamente al pubblico il luogo, i giorni e gli orari in cui la Compagnia riceve le denunce di furto e dei danni.

Il Segretario registra gli imputamenti e ne dà ricevuta al denunciante.

In caso di accertamento d'ufficio la Compagnia avvisa l'interessato per eseguire le opportune verifiche, potendosi introdurre nei poderi in relazione ai quali sorgessero dubbi sulla esattezza della denuncia.

Le denunce d'ufficio devono essere effettuate entro giorni 180 dalla data di immissione in servizio. Trascorso il termine la Compagnia non ha alcun diritto di applicare le penali di cui all'ultimo comma e risponde egualmente dei danni verso i proprietari che presenteranno comunque la denuncia.

Contro le denunce d'ufficio è ammesso ricorso, ai sensi dell'art.4, comma III, L.R. 15 luglio 1988 n°25 entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Trascorso il termine e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

Art 17. Rettifica di denuncia

Durante l'esercizio la Compagnia può riesaminare le denunce fatte ed invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Nel solo caso di omissioni se il denunciante così invitato provvede alla regolarizzazione della denuncia entro cinque giorni, è applicata una penale al 10% rispetto alla tariffa normale; altrimenti, in conseguenza della denuncia di rettifica d'ufficio viene applicata la penale corrispondente due volte il premio.

Art 18. Fondo di garanzia

Al fine di poter assolvere le obbligazioni verso gli assicurati per eventuali danni subiti, la Compagnia deve costituire il fondo di garanzia, da alimentare con gli introiti derivanti dalla assicurazione dei beni, per una misura non inferiore al 70%.

Art 19. Bestiame tenturato

La Compagnia deve custodire e vigilare il bestiame trovato incustodito in terreni altrui, al fine di evitare ulteriori danni a terzi; deve contestualmente avvertire i proprietari sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento dei diritti e delle spese. In mancanza informa del fatto le autorità competenti.

Per il bestiame tenturato il proprietario pagherà alla Compagnia per i diritti di tentura gli importi che saranno indicati nella delibera annuale della Giunta Comunale, determinati in applicazione dell'art.7 bis D.Lvo 18 agosto 2001, n°267.

I diritti di tentura devono essere pagati entro e non oltre trenta giorni dalla notifica. In caso di recidiva il diritto di tentura è raddoppiato.

Art 20. Spese di custodia e mantenimento

Oltre ai diritti di tentura spettano alla Compagnia per il bestiame tenuto in custodia e vigilato, le spese di custodia e mantenimento che saranno indicati nella delibera annuale della Giunta Comunale, oltre alla indennità di accompagnamento per ogni ora di assistenza di ciascun barracello tenturante.

Tutti i diritti e le spese di tentura vanno divisi tra i componenti la Compagnia.

Il proprietario che non ritirerà il bestiame entro le 24 ore dall'avvenuta notifica è tenuto a versare, a favore della Compagnia, la sanzione pecuniaria del 50% sui diritti sopra stabiliti.

Art 21. Segnalazione danni

In caso di furto di bestiame o di accertamento di danno o di reato nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di tre giorni a partire dal momento dell'accertamento.

La Compagnia deve pure segnalare per iscritto al Comune tutti i danni arrecati alle proprietà comunali, nonché eventuali infrazioni alle ordinanze e regolamenti comunali.

Art 22. Obblighi dei conducenti il bestiame

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui pasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue.

Il pastore trovato senza biglietto di transito o che non abbia comunicato alla Compagnia Barracellare il trasferimento di bestiame, sarà punito con una sanzione pecuniaria con importi determinati in applicazione dell'art.7 bis D.Lvo 18 agosto 2001, n°267 e indicati nella delibera annuale della Giunta Comunale. Se l'infrazione viene compiuta di notte l'importo della sanzione è raddoppiato.

E' facoltà del Capitano di richiedere ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura che sarà determinata nella delibera annuale della Giunta Comunale.

Tale deposito verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

Il pastore conducente il bestiame deve, se richiesto, esibire ai barracelli l'autorizzazione o il permesso del relativo proprietario debitamente vidimato dalla Compagnia

In caso di trasgressione o di sospetto pascolo abusivo il bestiame deve essere tenturato ed il proprietario del fondo informato.

I permessi scritti dei proprietari devono indicare con precisione la località, la estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

Art 23. Infrazioni e sanzioni amministrative

E' proibito attraversare o introdursi senza alcun giustificato motivo nelle altrui proprietà, qualunque sia la coltura, cogliere dagli alberi o dalle vigne di altrui proprietà qualsiasi tipo di frutta o uva. I contravventori sono passibili di sanzione amministrativa salvo l'azione penale.

Chi è sorpreso in campagna con attrezzi agricoli, pollame o bestiame minuto, legna, frutti, carburante o altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, ad eccezione di quelli che crescono spontaneamente, fatte salve le ordinanze sindacali, può essere fermato dai Barracelli che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone comunicazione all'Autorità giudiziaria nei modi e tempi previsti.

Sono, altresì, assoggettate a sanzione amministrativa pecuniaria, per un importo che verrà stabilito nella delibera annuale della Giunta Comunale:

- a) Coloro i quali verranno sorpresi a causare danni di qualsiasi natura nelle altrui proprietà;
- b) Coloro i quali alterino, occupino o realizzino scavi, anche temporanei delle massicciate stradali comunali o che ostruiscano o alterino o modifichino canali di scolo delle acque piovane, anche se privati. L'alterazione di fossi, la colmatatura, anche temporanea o parziale, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti è soggetta alla preventiva autorizzazione del Comune;

c) Coloro i quali, con qualsiasi mezzo meccanico, transitino abusivamente nei terreni altrui, quando non sia strettamente indispensabile il passaggio per accedere al fondo da coltivare,; ma, in tal caso, il conducente deve scegliere il passaggio ritenuto il più breve;

d)Coloro che circolano fuori strada con mezzi motorizzati, al di fuori dei percorsi autorizzati.

e) Coloro i quali verranno sorpresi ad accendere stoppie, sarmenti o terreni incolti senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto e lungo la siepe, a piantagione o spontanea, delimitante il confine di proprietà.. In nessun caso si possono accendere fuochi se non a distanza superiore a 100 m. dalle case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. Salvo diversa disposizione, i fuochi dovranno essere accesi nelle ore mattutine.

f) Coloro i quali, fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia, siano causa di inquinamento acustico o di disturbo alla pubblica quiete al di fuori degli orari di tolleranza secondo la consuetudine locale. Il proprietario di cani o di altri tali animali deve assicurarne la custodia in appositi recinti e adottare accorgimenti e misure idonee per non arrecare disturbo alla quiete pubblica e specialmente ai proprietari dei fondi finitimi. I cani degli allevatori a guardia del gregge non devono sostare nelle strade.

g)Coloro i quali introducano bestiame, a scopo di pascolo, nelle caminiere delle vigne soggette a tale servitù. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, i trasgressori hanno l'obbligo di risarcimento dei danni, fatto salvo ogni ulteriore o diverso regime sanzionatorio previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in particolare dai provvedimenti in materia di prevenzione degli incendi.

Art 24. Tariffe e premi

Per tutti i beni che la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio annuale di assicurazione per le colture e gli allevamenti.

La Compagnia risponde di eventuali danni e o furti per un massimo del 20% della quota versata nell'anno dagli assicurati.

La Compagnia è obbligata ad erogare i servizi stipulando un contratto di assicurazione, in virtù del quale la stessa risponde dei danni ai beni ad essa affidati (art. 19 L.R. 25/88), per la vigilanza e custodia dei quali è fatto obbligo ai proprietari di corrispondere un compenso (premio) alla compagnia (Art. 4-L.R. 25/88).

La Compagnia potrà stabilire con pubblici o privati convenzioni per la salvaguardia di beni a condizioni diverse a seconda delle esigenze tecnico operative.

Art 25. Pagamento delle indennità agli assicurati

Le indennità che la Compagnia deve liquidare agli assicurati saranno corrisposte come segue.

Per il furto o il danneggiamento delle colture il valore assicurato è versato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Il rimborso dell'indennizzo corrisposto dalla Compagnia è assoggettato ad una franchigia, il cui importo verrà stabilito annualmente con apposita delibera della giunta Comunale.

Art 26. Periti

Per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati è ammesso ricorso a degli esperti, uno per parte. La concorde valutazione degli esperti definisce l'entità del danno.

Le spese di perizia sono a carico delle parti.

Art 27. Arbitri

In caso di mancato accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro, assistito e coadiuvato da due periti indicati dalle parti.

L'arbitro sarà nominato dalla Giunta Comunale, resta in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

Art 28. Requisiti per la nomina degli arbitri

I requisiti richiesti per poter essere nominati arbitri sono quelli indicati dall'art.21 L.R 25/1988.

Art 29. Indennità spettante agli arbitri

All'arbitro spettano le indennità, che saranno stabilite dalla Giunta comunale con delibera annuale, gravanti in eguale misura sulle parti, relative a:

- ciascuna perizia
- l'indennità di trasferta.

Art 30. Sospensione cautelare

I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a provvedimenti penali, possono essere sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale. La sospensione dal servizio è automatica nel caso in cui venga emesso mandato o ordine di arresto nei loro confronti.

Art 31. Scioglimento della Compagnia Barracellare

Lo scioglimento della Compagnia Barracellare è decretato dal Consiglio Comunale e in caso di inerzia ai sensi dell' art. 14 della L.R. del 23 ottobre 1978 n°62 qualora ricorrono motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della Compagnia.

Art 32. Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore contemporaneamente all' entrata in vigore della nuova Compagnia Barracellare e sostituisce il precedente regolamento.

Art 33. Disposizioni finali

Per quanto non disposto nel presente regolamento si dovranno osservare le disposizioni di legge, regolamenti e circolari in vigore per l'istituzione e il funzionamento delle Compagnie Barracellari, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio della Compagnia stessa.

Ogni anno la giunta comunale dovrà deliberare in merito a:

- A) Fondo cassa;
- B) Penali
- C) Infrazioni e Sanzioni amministrative
- D) Infrazioni e sanzioni disciplinari ai barracelli
- E) Diritti di tentura
- F) Indennità di accompagnamento del bestiame tenuto in custodia,
- G) Cauzioni,
- H) Franchigie sui rimborsi dell'indennizzi,
- I) Indennità spettanti agli arbitri per le perizie.

Ogni tre anni il Consiglio comunale dovrà deliberare tariffe e premi.